

**L'assegno divorzile può compensare anche il sacrificio della vita professionale del coniuge
che si è dedicato alla famiglia.**

(Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 agosto 2025, n. 23918)

In tema di assegno divorzile l'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare, al fine di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, di tale aspetto occorre tenere conto nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.

A tal fine si dovrà considerare non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica dell'ex coniuge meno facoltoso, tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto, ma anche, in concreto, il livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.

La valutazione in ordine alla spettanza dell'assegno tuttavia non si deve limitare alla considerazione del tenore di vita matrimoniale, ma deve tenere conto del contributo prestato ad esso dal richiedente l'assegno divorzile, poiché la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi propri deve essere commisurata al contributo dato dal soggetto meno facoltoso alla famiglia e al partner, così incrementando le risorse economiche familiari con il proprio lavoro fuori di casa o anche con il lavoro domestico.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 17274/2024
promosso da

A.A., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Papalia, in virtù di procura speciale in atti;
-ricorrente-

contro

B.B., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Alberto Pennisi, in virtù di procura speciale in atti;
-controricorrente-

avverso la sentenza n. 662/2024 della Corte d'Appello di Roma, pubblicata il 31/01/2024;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza in camera di consiglio del 04/06/2024 dal Cons.
Eleonora Reggiani;

letti gli atti del procedimento in epigrafe;

Svolgimento del processo.

A.A. e B.B. hanno contratto matrimonio il (Omissis) e dalla loro unione non sono nati figli.

I coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa del 21/01/2014, prevedendo, per quanto ancora di interesse, le seguenti condizioni: - che il marito corrispondesse alla moglie un assegno di mantenimento di importo pari ad Euro 1.200,00 mensili, con decorrenza dal deposito del provvedimento di omologa; - che il marito cedesse alla moglie il 50% (con valore pari ad Euro 101.920,00) della proprietà dell'appartamento di via (Omissis) n. 63, intestato ad entrambi i coniugi, con estinzione del mutuo residuo; - che il marito si impegnasse a trasferire alla moglie la somma di Euro 10.500,00 quale controvalore del 50% dei fondi d'investimento in comunione tra i coniugi; - che la moglie trasferisse al marito il 16,67% delle quote della società Linkverse Srl, rinunciando ad ogni pretesa comunque connessa a detta quota; - che la casa coniugale fosse assegnata al marito.

Con ricorso depositato in data 09/11/2018, A.A. ha adito il Tribunale di Roma per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, chiedendo che ciascuna delle parti provvedesse al proprio mantenimento o, in subordine, la previsione di un assegno divorzile in favore dell'altro coniuge di importo non superiore ad Euro 500,00 mensili;

Nel costituirsi in giudizio, B.B. ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha chiesto, in via riconvenzionale, un assegno divorzile di importo pari ad Euro 3.000,00 mensili (poi aumentato, in sede di note ex art. 183 c.p.c., ad Euro 4.000,00 mensili);

All'esito dell'udienza presidenziale, veniva posto a carico di A.A. l'obbligo di corrispondere in favore di B.B. un assegno mensile pari ad Euro 1.800,00. Pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza definitiva n. 6274/2022, il Tribunale ha determinato in Euro 2.000,00 mensili la misura dell'assegno divorzile posto a carico del ricorrente, compensando le spese di lite.

Con ricorso depositato il 14/07/2022, A.A. ha impugnato la sentenza, lamentando l'erroneità delle valutazioni compiute dal Tribunale in ordine alla quantificazione dell'importo dell'assegno divorzile, nonché deducendo la breve durata del rapporto matrimoniale, chiedendo disporsi che

ognuna delle parti provvedesse al proprio mantenimento o, in subordine, ridursi l'assegno divorzile, stabilendosi in misura corrispondente a criteri di equità e giustizia.

Si è costituita in giudizio B.B., contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.

La Corte d'Appello ha accolto in parte l'appello, riducendo l'assegno divorzile ad Euro 1.800,00 mensili.

La menzionata Corte, richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità in argomento, ha rilevato che, nella specie, il matrimonio ha avuto una durata relativamente breve (circa quattordici anni) e che la moglie (nata nel 1966), che in passato aveva svolto attività di segretaria, per una scelta condivisa con il coniuge, dopo il matrimonio ha smesso di lavorare (anche per sottoporsi alle cure necessarie per una procreazione assistita che, però, non hanno avuto esito positivo).

Anche se il rapporto matrimoniale non aveva avuto una lunga durata e dall'unione non erano nati figli, tuttavia, la Corte ha ritenuto di dover tener conto del fatto che B.B. aveva cessato di svolgere la propria attività lavorativa in accordo con il marito e che, pertanto, il suo sacrificio professionale era stato frutto di una scelta condivisa della coppia.

La menzionata Corte ha rilevato che la donna è rimasta per oltre vent'anni al di fuori dal mercato del lavoro e - se era vero che la stessa avrebbe ben potuto adoperarsi per reperire un impiego già nel periodo intercorrente fra la separazione (avvenuta nel 2014) ed il divorzio (dichiarato nel 2020) - comunque, al momento della decisione sul divorzio, all'età di cinquantasette anni, era ancora priva di un'occupazione.

La Corte ha, poi, affermato che B.B. non aveva contribuito all'incremento delle risorse economiche di A.A., successivo all'alienazione delle quote societarie della Linkeverse Srl, avendo l'appellata ceduto la sua parte all'ex coniuge in sede di separazione consensuale, nel contesto di una complessiva organizzazione dei rapporti economici, che aveva compreso anche la cessione del 50% di un immobile in suo favore (sito in via (Omissis)) da parte dell'ex marito, con estinzione del mutuo a carico di quest'ultimo.

In altri termini, ferma la volontaria e consapevole organizzazione della ripartizione delle risorse economiche delle parti, concordata in sede di separazione consensuale, i successivi incrementi del patrimonio dell'appellante (conseguenti per gran parte all'alienazione delle proprie quote societarie, ma parzialmente riconducibili anche ad una successione ereditaria) non derivavano da un qualche contributo fornito da B.B. e, conseguentemente, non incidevano né sul riconoscimento, né sulla quantificazione dell'assegno divorzile in suo favore.

Tuttavia, valutate comparativamente le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, la Corte ha ritenuto sussistente il diritto di B.B. a vedersi corrisposto dall'ex coniuge un assegno divorzile che, oltre a compensare il sacrificio professionale da lei compiuto in costanza di matrimonio, le consentisse, al contempo, di disporre di mezzi adeguati.

Ai fini della quantificazione della prestazione in oggetto, la Corte d'Appello ha ritenuto di poter rideterminare l'assegno divorzile a carico di A.A. nella minor somma mensile di Euro 1.800,00, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di appello.

Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione A.A., affidato a un solo motivo di doglianza.

L'intimata si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Motivi della decisione.

1. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata deciso in violazione dei criteri fissati dalla norma in ordine al diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha ommesso di esaminare l'effettiva capacità lavorativa della resistente e l'effettiva impossibilità per ragioni oggettive di procurarsi mezzi adeguati per il proprio sostentamento.

In particolare, ad opinione dell'A.A., la Corte d'Appello non ha tenuto conto: - che B.B. aveva lasciato l'attività lavorativa di segretaria in costanza di coniugio anche perché il reddito percepito era esiguo; - che la stessa aveva solo la licenza media e, quindi, la sua rinuncia lavorativa all'epoca del matrimonio non aveva comportato un sacrificio delle aspettative professionali e reddituali, né si era mai adoperata in alcun modo, sia durante il matrimonio sia dopo la separazione, per migliorare la propria formazione culturale, partecipando a corsi o a scuole anche private, finalizzate al conseguimento di un diploma; - che, dopo la separazione, avvenuta nel 2014, B.B. non aveva cercato in alcun modo di reperire un altro impiego, limitandosi a godere non solo dei frutti derivanti dal suo matrimonio, ed in particolare dell'assegno di mantenimento in origine fissato nella misura di Euro. 1.200,00 mensili, ma anche della casa a Roma, del valore di circa Euro 650.000,00 (pur avendola divisa in due unità abitative con la possibilità di poterne locare una parte a terzi e così percepire un reddito), e della metà della proprietà della casa al mare a Tarquinia, utilizzata per tutto il periodo estivo per il proprio beneficio personale, anziché affittarla almeno un mese all'anno (luglio o agosto) e trarne così un'ulteriore fonte di reddito.

Ad opinione dell'A.A., la Corte d'Appello avrebbe dovuto tenere conto che, nel periodo intercorso tra la separazione e il divorzio (dal 2014 al 2020), quindi per ben sei anni, la ex moglie aveva volontariamente scelto di restare fuori dal mondo del lavoro e che solo in virtù di detta sua esclusiva scelta era rimasta fuori dal mondo lavorativo per ben 20 anni, non certo per volontà e responsabilità del ricorrente, con la conseguenza che, oggi, non si poteva affermare, come aveva invece fatto la Corte d'Appello, che la donna, a 57 anni, non era ormai in grado di reperire un'attività lavorativa, proprio perché all'epoca della separazione la stessa aveva solo 48 anni, era rimasta disoccupata per soli 14 anni e quindi ben poteva trovarsi un'occupazione.

2. Il motivo di ricorso è inammissibile.

2.1. Com'è noto, l'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 stabilisce che "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive."

La giurisprudenza più recente di questa Corte (a partire da Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6,

della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo - compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).

Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione).

Come spiegato chiaramente dalle Sezioni Unite del 2018, "... l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto... Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di

adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. L'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare." (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).

La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).

In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che "l'autoresponsabilità deve... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole" (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).

In tale ottica, come pure successivamente ribadito da questa Corte, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).

Questa stessa Corte (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023) ha, poi, precisato che l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa).

In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024).

La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.

Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica "ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare" (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione).

2.2. Nella presente controversia, assume rilievo considerare che, come precisato nella menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, l'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare, al fine di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio

comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.

Tale valutazione di adeguatezza deve tener conto, non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica dell'ex coniuge meno facoltoso, tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto, richiedendo invece l'accertamento, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.

In alcune pronunce di questa Corte si è dato effettivamente rilievo al fatto che, in tema di attribuzione dell'assegno di divorzio, non possono essere tollerate "rendite parassitarie", ma nel senso che la valutazione in ordine alla spettanza dell'assegno non si deve fermare alla considerazione del tenore di vita matrimoniale, ma deve tenere conto del contributo prestato ad esso dal richiedente l'assegno divorzile, poiché la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi propri - ovviamente in presenza del prerequisito dato dalla notevole differenza delle condizioni economiche degli ex coniugi - deve essere commisurato al contributo dato dal soggetto meno facoltoso alla famiglia e al partner, così incrementando le risorse economiche familiari sia col proprio lavoro fuori di casa o anche con il lavoro domestico.

In tale ottica, si comprende bene come l'assegno divorzile si distingua nettamente dall'assegno di mantenimento, spettante al coniuge separato ai sensi dell'art. 156 c.c., il quale è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è correlato al tenore di vita, tenuto in costanza di matrimonio, ma è privo di qualsiasi componente compensativa, che invece connota l'assegno divorzile (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 234 del 07/01/2025).

2.3. La Corte d'Appello, nel presente giudizio di divorzio, ha correttamente valutato le condizioni economiche della donna in rapporto a quelle del marito, tenendo conto anche dei beni indicati in ricorso dal ricorrente, affermando chiaramente che le meno floride condizioni di quest'ultima derivavano dal fatto che la stessa, d'accordo con l'A.A., quando si è sposata, ha lasciato il lavoro di segretaria, che fino allora aveva svolto e che, perciò, quando il matrimonio è finito, con la pronuncia di divorzio, all'età di 57 anni, si è trovata senza redditi da lavoro.

Il ricorrente ha ritenuto che la Corte d'Appello è incorsa nella violazione dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 898 del 1970, deducendo la mancata considerazione delle effettive capacità reddituali della moglie. In particolare, l'A.A. ha prospettato la colpevole inerzia della donna nel procurarsi mezzi adeguati, in base ad allegazioni del tutto astratte e ipotetiche, prive dell'indicazione di fatti specifici, provati nel corso del giudizio di merito, in grado di dimostrare una effettiva inerzia colpevole della donna a fronte di concrete possibilità di occupazione lavorativa, nonostante l'età della stessa (57 anni al momento del divorzio), considerata decisiva dalla Corte d'Appello.

Inoltre, lo stesso ricorrente ha lamentato la non corretta considerazione delle consistenze immobiliari riconducibili alla ex moglie, che invece sono state valutate dalla Corte di merito. La parte ha introdotto elementi di giudizio che non ha neppure dedotto, nel ricorso per cassazione, di avere prospettato, e provato, nei gradi di merito, quali l'intervenuta divisione dell'immobile sito a Roma e la mancata locazione dell'immobile in proprietà al 50% al mare, indicato come oggetto del pieno ed esclusivo possesso della donna (che presuppone la dimostrazione dell'effettiva piena disponibilità del bene e, comunque, del consenso dell'altro proprietario alla locazione, ostacolata dal rifiuto della donna).

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

4. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

6. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte:

-dichiara inammissibile il ricorso;

-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controricorrente che liquida in Euro 4.000,00 per compenso ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;

-dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

-dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2025.